



COMUNE DI CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

Proposta n.22 del 20/07/2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

N. 21 del 20/07/2023

Oggetto: Approvazione Aliquote I.M.U.

L'anno **duemilaventitre** addì venti del mese di Luglio alle ore 9:25 nella sala delle adunanze della sede comunale, il Commissario Straordinario dott. Angelo Sajeva, giusto Decreto Presidenziale (Regione Sicilia) n. 543/Gab. del 13/06/2023, con l'assistenza del Vice Segretario Dott.ssa Pierina Vitale, adotta la presente deliberazione

Il Responsabile del Settore Finanziario di concerto con il Commissario Straordinario

Premesso:

CHE con deliberazione consiliare n. 56 del 30/09/2020 sono state determinate le aliquote I.M.U. per l'anno 2020;

CHE l'art. 1, comma 728 e comma 780, Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC), così come disciplinata dall'art. 1, comma 639, Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U., adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020 ;

VISTO l'art. 1, comma 756 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, che così recita: *a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 N.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze....*

CONSIDERATO che il suddetto decreto non è stato emesso;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 la quale chiarisce che quanto disposto dai commi 756 e 757 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 avrà valenza esclusivamente a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 756, e che pertanto la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. deve avvenire mediante inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO di quanto disposto con Decreto Ministeriale 20.7.2021 in ordine alle specifiche tecniche di invio delle delibere in materia di tributi;

VISTO in particolare il comma 767 ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la necessità di assicurare gli equilibri di bilancio, non consente una diminuzione generale delle aliquote I.M.U. ad oggi applicate;

CONSIDERATO, tuttavia, che a seguito monitoraggio delle entrate programmate in seno al redigendo bilancio di previsione e delle rispettive spese, si ravvisano esigui margini che consentirebbero una rideterminazione di aliquote per fattispecie residuali quali le "aree fabbricabili";

DATO ATTO per l'effetto che le aliquote possono essere rimodulate come segue:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA
<p>a) Abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7</p> <p>DETRAZIONE € 200,00</p> <hr/> <p>b) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</p> <p>DETRAZIONE € 200,00 ai sensi dell'art. 6 lett . f) del Regolamento IMU</p>	<p>0,6%</p>
<p>c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni/dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili</p> <p>Per la presente fattispecie si applica la riduzione al 50% della base imponibile IMU</p>	<p>1,06%</p>
<p>d) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616</p> <p>DETRAZIONE € 200,00</p>	<p>1,06%</p>

<p>e) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c. 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133</p>	<p>0,1%</p>
<p>f) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p>ESENTI</p>
<p>g) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.</p>	<p>ESENTI</p>
<p>h) altri terreni agricoli ad esclusione di quelli di cui alla lettera precedente.</p>	<p>1,06%</p>
<p>i) per tutti i restanti immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree fabbricabili; - unità immobiliari abitative di categoria catastale da A/1 a A/10 e tutte le relative pertinenze tenute a disposizione del proprietario e immobili - (a titolo esemplificativo: immobili di categoria catastale B, C1, C3, C4, C5, pertinenze di abitazioni oltre quelle che consentono l'assimilazione ad abitazione principale consentite dalla legge; - immobili di categoria catastale D con esclusione di quelle esentate per legge per le rispettive annualità di riferimento. <p>Per i fabbricati di categoria D, escluso D5, vi è la riserva dello 0,76% a favore dello Stato</p>	<p>1,01%</p> <p>1,06%</p> <p>1,06%</p>

DATO ATTO che vengono confermati gli abbattimenti e le esenzioni già riconosciute ai sensi del regolamento e delle disposizioni normative non oggetto di regolamentazione, previste dalla normativa in materia di I.M.U.;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel regolamento vigente e nella presente deliberazione relativa alle aliquote, si rinvia alle vigenti inerenti alla "nuova" I.M.U. ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30/05/2023, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 31/05/2023, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali, è stato ulteriormente differito **al 31 luglio 2023**, e di conseguenza anche il termine fissato per l'approvazione delle aliquote I.M.U.;

PROPONE

DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023, previa approvazione del Consiglio Comunale;

DI APPLICARE le suddette aliquote alle fattispecie indicate nel seguente prospetto e analiticamente dettagliate nella tabella in premessa che quì si intende ripetuta e trascritta:

FATTISPECIE	ALIQUOTA APPLICATA
ABITAZIONE PRINCIPALE (eccetto A/1- A/8 - A/9)	ESENTE
A1 - A8 - A9	0,6%
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 - A9	€ 200,00
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,1%
FABBRICATI MERCE	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	1,06%
ALTRI IMMOBILI	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,01%

dare mandato all'ufficio Tributi di predisporre la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Resp. del Procedimento

F.to Istr. G. Manzella

Il Responsabile del V Settore finanziario

F.to Dott.ssa P. Vitale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

VISTA la superiore proposta di delibera;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Parere favorevole del Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile del V Settore Finanziario

F.to Dott.ssa P. Vitale

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suddetta proposta di delibera che qui si intende ripetuta e trascritta, unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata la necessità e l'urgenza a procedere, al fine di assicurare l'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale entro il 31/07/2023;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91 e s.m.i.

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Angelo Sajevo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pierina Vitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa P. Vitale

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/07/2023*

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) ;

Lì 20/07/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pierina Vitale

- *Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 e s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno 21/07/2023.*

Lì 21/07/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pierina Vitale